

Provincia dell'Aquila la possibilità di avvalersi dei poteri e delle deroghe di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., previste nell'O.P.C.M. n. 3753/2009, nei limiti stabiliti dal parere della Commissione Tecnico Scientifica del 29 aprile 2011.

L'art. 1 del decreto n. 63 individua gli edifici, di seguito elencati, oggetto degli interventi in questione:

- Comune di Avezzano:
 - a. Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione";
 - b. Liceo Classico "Alessandro Torlonia";
 - c. Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario";
 - d. I.P.S.A.A. "A. Serpieri",
 - e. I.T.C. "Galileo Galilei";
 - f. I.T.G. "Alberti";
 - g. Liceo Pedagogico "Benedetto Croce".
- Comune di Sulmona:
 - a. I.T.C./I.T.G. "A. De Nino/R. Morandi";
 - b. Istituto Statale d'Arte "G. Mazara";
 - c. Liceo Socio Pedagogico e delle Scienze Sociali "G.B. Vico";
 - d. Liceo Scientifico "E. Fermi";
 - e. Centro Provinciale Formazione Professionale.

Il decreto n. 63 è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 2, comma 2 *sexies* del decreto-legge n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo, la quale ha ammesso al visto e alla registrazione il decreto in parola, fatta eccezione per gli istituti scolastici ubicati sul territorio del Comune di Sulmona, indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto n. 63 e delle deroghe di cui agli articoli 11 e 111 del Codice dei contratti pubblici

n. 163/2006 e ss.mm.ii., con riferimento rispettivamente agli articoli 38 e 92, comma 5, del medesimo testo normativo.

Gli oneri finanziari derivanti dal decreto n. 63 gravano per una quota parte, pari ad € 29.430.000, sulle risorse finanziarie stanziata con Delibera C.I.P.E. n. 47/2009, trasferite sulla contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo e, per la restante parte, sulle risorse di cui al decreto del medesimo Commissario Delegato n. 61 del 17 maggio 2011, di finanziamento del terzo piano di interventi sugli edifici scolastici.

A seguito della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo della Corte dei Conti, riunitasi in Camera di Consiglio il 14 giugno 2011 nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 2, comma 2 *sexies* del decreto-legge n. 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011, si è reso necessario modificare il decreto commissariale n. 63 del 31 maggio 2011.

In particolare, a seguito della documentazione trasmessa dalla Provincia di L'Aquila, contenente schede tecniche nelle quali è asseverato il nesso di causalità tra danno ed evento sismico, con il decreto 67 del 5 luglio 2011 sono stati confermati i contenuti del sopracitato decreto n. 63, anche per gli edifici scolastici ubicati nel Comune di Sulmona.

6.19 Decreto commissariale n. 64 del 16 giugno 2011, secondo programma di interventi prioritari. Realizzazione degli interventi pubblici nei Comuni indicati nel decreto

In continuità con il decreto commissariale n. 24 del 24 novembre 2010, il quale ha approvato il primo programma di interventi prioritari da porre in essere nella città di L'Aquila a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha finanziato la realizzazione di interventi su n. 36 edifici pubblici, di seguito elencati, ciascuno localizzato in un Comune del "cratere", per complessivi euro 39.233.934,58.

	Comune	Oggetto dell'Intervento	Importo (€)
1	Acciano	Torre Medievale Rocca Preturo	257.770,00
2	Barete	Palazzo Cionni	1.400.000,00
3	Barisciano	Casa Comunale	1.692.000,00
4	Bussi sul Tirino	Palazzo Lola di Stefano	1.545.311,00
5	Capestrano	Casa Comunale-Castello Piccolomini	796.530,00
6	Caporciano	Casa Comunale	699.813,00
7	Carapelle Calvisio	Casa Comunale	398.887,19
8	Castel del Monte	Casa Comunale	2.390.000,00
9	Castel di Ieri	Casa Comunale	2.147.365,00
10	Castelli	Casa Comunale	700.720,68
11	Castelvecchio Calvisio	Casa Comunale	455.318,86
12	Castelvecchio Subequo	Palazzo Castellato	1.695.662,30
13	Civitella Casanova	Casa Comunale	714.895,00
14	Cocullo	Torre Medievale	152.597,00
15	Colledara	Casa Comunale - COCPC	159.682,99
16	Fagnano Alto	Casa Comunale	121.915,87
17	Fontecchio	Palazzo Muzi	2.170.636,25
18	Gagliano Aterno	Ex Monastero S. Chiara	2.554.600,00
19	Goriano Sicoli	Ex Monastero Clarisse - Caserma carabinieri	2.000.000,00
20	Montebello di Bertona	Centro Polifunzionale - Ex mattatoio	263.110,00

21	Montorio al Vomano	Palazzo Patrizi	498.316,46
22	Navelli	Casa Comunale	1.721.347,51
23	Ocre	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	500.000,00
24	Ovindoli	Casa Comunale	1.149.688,80
25	Pietracamela	Casa Comunale	800.000,00
26	Pizzoli	Centro Polifunzionale	124.947,93
27	Poggio Pienze	Centro Culturale polifunzionale	1.159.784,05
28	Prata D'Ansidonia	Casa Comunale	1.267.995,00
29	Rocca di Mezzo	Casa Comunale	1.089.961,00
30	San Demetrio ne' Vestini	Casa Comunale - Ex Edificio Scolastico	2.494.250,00
31	San Pio delle Camere	Casa Comunale	1.150.000,00
32	Santo Stefano di Sessanio	Palazzo del Capitano	1.494.981,82
33	Tione degli Abruzzi	Casa Comunale	624.907,10
34	Tornimparte	Centro Culturale	1.161.318,00
35	Tossicia	Palazzo Marchesale	1.292.500,00
36	Villa S. Angelo	Casa Comunale	387.121,77

Gli oneri finanziari derivanti dal decreto n. 64 gravano sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, trasferite sulla contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.

7. Gli altri decreti commissariali

7.1 Decreti commissariali n. 18 del 22 settembre 2010 e n. 34 del 24 dicembre 2010, in tema di smaltimento dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie

In considerazione della evidente esigenza di provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai crolli provocati dal sisma del 6 aprile, dagli abbattimenti determinati da Ordinanze sindacali o da interventi di somma urgenza, dalle ristrutturazioni immobiliari (edifici classificati A, B, C o E), il Commissario Delegato ha ritenuto opportuno autorizzare, con il decreto n. 18 del 22 settembre 2010, il Consorzio COGESA S.r.l. allo smaltimento, presso la propria discarica per “rifiuti non pericolosi” ubicata in località “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ), dei rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie non altrimenti riciclabili e risultanti dalle attività di selezione e cernita effettuate presso il sito della Cava ex Teges.

Successivamente, al fine di proseguire le operazioni di rimozione delle macerie accantonate nell’area denominata Piazza d’Armi durante le fase di prima emergenza e di gestione delle sei isole di conferimento allestite in corrispondenza delle zone maggiormente danneggiate (P.zza Lauretana, V.le Duca degli Abruzzi, P.zza Chiarino, Via Sallustio, Via Sant’Agostino, P.zza San Silvestro), ove si effettua la raccolta del materiale proveniente dalle residuali attività di messa in sicurezza degli

edifici, con il decreto n. 34 del 24 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine, (di cui al decreto commissariale rep. n. 56 del 31 dicembre 2009) relativo all'occupazione temporanea in favore del Comune di L'Aquila del sito di trattamento e stoccaggio provvisorio situato nella Cava ex Teges in Località Pontignone Paganica nel Comune di L'Aquila.

***7.2 Decreto commissariale n. 28 del 10 dicembre 2010,
attuazione dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3898 del 17.09.2010***

Al fine di individuare le aree da destinare alla localizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori da realizzare nel Comune di L'Aquila, il Commissario Delegato, in attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17.09.2010, ha emanato il decreto n. 28 del 10 dicembre 2010.

In proposito, la succitata ordinanza ha autorizzato il Dipartimento di Protezione Civile a realizzare 64 moduli abitativi provvisori nella città di L'Aquila, frazione di Paganica, allo scopo di utilizzare i M.A.P. già acquisiti nell'ambito di contratti posti in essere per soddisfare le esigenze alloggiative della popolazione colpita dal sisma relativamente al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici distrutti o la riparazione di quelli inagibili.

7.3 Decreti commissariali n. 42 del 16 febbraio 2011, e n. 52 del 24 marzo 2011, in attuazione dell'art. 4, comma 1, decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e dell'art. 8 OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010.

L'articolo 4, comma 1, del D.L. 39/2009 e l'art. 8 dell'O.P.C.M. 3898/2010, prevedono che il Commissario Delegato individui con proprio decreto gli immobili qualificati come non più utilizzabili o suscettibili di dismissione da parte delle competenti amministrazioni statali ubicati nell'area del "cratere", che tali immobili siano destinati a finalità pubblicistiche per garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi degli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e che gli stessi possano, altresì, essere riservati a scopi sociali per realizzare interventi di assistenza alla popolazione.

Pertanto, al fine di consentire la ripresa delle attività degli uffici degli enti locali colpiti dal sisma, in attuazione alla normativa richiamata, il Commissario Delegato ha individuato, con i decreti 42 e 52, gli immobili utili alla realizzazione degli uffici e della nuova sede della Corte d'Appello di L'Aquila.

7.4 Decreto commissariale n. 46 del 2 marzo 2011, nomina di un esperto in campo giuridico ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011.

Al fine di assicurare il necessario supporto al coordinamento dei tavoli istituzionali, nonché per coordinare e controllare i processi e le attività poste in essere da tutti i soggetti coinvolti nell'opera di ricostruzione e di assistenza alla popolazione, Commissario Delegato con il decreto 46, ai sensi dell'articolo 12,

comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3923/2011, dispone l'avvalimento nella qualità di esperto con alta specialità in campo giuridico del Dott. Gianlorenzo Piccioli, Presidente Vicario della Corte di Appello di L'Aquila collocato a riposo.

7.5 Decreto commissariale n. 49 del 14 marzo 2011, realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed individuazione del Soggetto attuatore.

Con il decreto 49, il Commissario Delegato provvede a nominare, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.P.C.M. 3761/2009, il Sindaco del Comune di Barisciano quale soggetto attuatore alla realizzazione del Polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.

7.6 Decreti commissariali n. 50 del 14 marzo 2011, attuazione art. 8, comma 2, decreto legge n. 39/2009, e n. 54 del 18 aprile 2011, nomina dei componenti la Commissione prevista dall'art. 1 del decreto n. 50.

In attuazione dell'articolo 8, comma 2, del D.L. 39/2009, ai sensi del quale, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, sono da realizzarsi interventi volti alla costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani, di residenze per nuclei monoparentali madre bambino, nonché di altri servizi, ed al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Commissario Delegato, in data 14 marzo 2011, emana il decreto n. 50. Pertanto, considerato necessario procedere ad una rapida individuazione e conseguente finanziamento dei progetti di cui all'art. 8, comma 2, D.L. 39/2009 secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, il Commissario provvede, con decreto n. 54 del 18 aprile 2011 alla nomina dei componenti della Commissione di cui all'art. 1 del decreto n. 50.

7.7 Decreto commissariale n. 66 del 29 giugno 2011, nomina Soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 2, dell'OPCM 3923 del 18 febbraio 2011.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, dell'O.P.C.M. 3923/2011, il Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, al fine di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione, nonché, individuare i siti e

gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti e dare attuazione e coordinamento alle attività operative previste in ordinanza, con decreto n. 66 del 29 giugno 2011, individua quale Soggetto attuatore l'Ing. Giuseppe Romano.

8. Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009

Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39 disciplina gli interventi necessari e urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo, nonché gli interventi urgenti di protezione civile.

8.1 Articolo 1

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 225 del 24 febbraio 1992, una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, è concessa la facoltà, in deroga ad ogni disposizione vigente, ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedere all'attuazione degli interventi necessari e conseguenti a mezzo di ordinanze. L'ambito oggettivo e soggettivo ove operano le suddette ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, necessarie per l'attuazione del decreto 39/09, viene individuato dall'art. 1. Lo stesso, infatti, dispone che i provvedimenti di cui sopra hanno efficacia esclusivamente con riferimento al territorio dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, nonché riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009. Con

il decreto del Commissario Delegato Dott. Guido Bertolaso, del 16 aprile 2009, n. 3 i territori comunali suddetti sono identificati in quelli qui di seguito elencati:

- per la Provincia di L'Aquila:
Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi;
- per la Provincia di Teramo:
Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia;
- per la Provincia di Pescara:
Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Dopo le ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico si è reso necessario integrare l'elenco dei 49 Comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, tramite l'introduzione dei Comuni individuati con decreto n 11, datato 17 luglio 2009, del Commissario Delegato Dott. G. Bertolaso.

I nuovi Comuni sono:

- Provincia di L'Aquila:
Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;
- Provincia di Teramo:
Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

Tuttavia, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 39/09, relativo alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché degli immobili ad uso non abitativo, possono, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) (vale a dire la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli a causa degli eventi sismici) riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui sopra, sempre che ci sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

8.2 Articolo 3

Interventi finalizzati a soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono previsti dall'art. 3 del D.L. 39/09, che pone come obiettivo la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo per mezzo di indennizzi concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

In particolare, è possibile ottenere per i privati la concessione di contributi a fondo perduto sufficienti a coprire integralmente le spese, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale andati distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, da realizzarsi nell'ambito dello stesso Comune.

La medesima concessione di contributi è altresì prevista, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da

quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.

Gli atti relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui sopra sono esenti da ogni tributo e diritto, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili.

Per assistere il soggetto richiedente il finanziamento nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale, l'art. 3 dispone l'intervento di Fintecna S.p.A., società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanza costituita nel settembre del 1990, ovvero di società controllata dalla stessa indicata.

Alle attività produttive, invece, sono concessi indennizzi nel caso in cui abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, nonché indennizzi per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, e il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate, il tutto previa presentazione di una perizia giurata.

Ulteriori indennizzi sono previsti per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati e per i danni alle strutture utilizzate per fini sociali, culturali, ricreativi, sportivi e religiosi.

Ai sensi del comma 1-bis, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, ad un prezzo stabilito

dall'Agenzia del Territorio. Ai fini dell'attuazione di detta disposizione si rinvia alla convenzione stipulata tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 3 del presente articolo.

È altresì data ai Comuni la facoltà di approvare piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna S.p.A., ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali, nonché la possibilità di acquistare dalla suddetta società, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate ad un prezzo pari a quello corrisposto dalla società con la sola maggiorazione degli interessi legali.

Il terzo comma stabilisce che le banche operanti nei territori di cui all'articolo 1, al fine di consentire la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, possono contrarre finanziamenti a favore di persone fisiche, assistiti da garanzia dello Stato, concessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro.

Per poter attuare le disposizioni contenute nel comma 1, lettera b), del commentato articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al fine di individuare i criteri e le modalità di concessione della garanzia dello Stato viene emanato il decreto ministeriale del 10 settembre 2009 il quale stabilisce che la stessa è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta, è concessa alle banche su finanziamenti stipulati in conformità ai contratti tipo allegati alla convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'A.B.I., resta in vigore fino alla scadenza del termine di

rimborso di ciascun finanziamento e assiste tutti i finanziamenti erogati entro la data del 10 gennaio 2013.

È bene precisare che sono esclusi dal contributo e da ogni altra agevolazione i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009, mentre gli immobili che hanno beneficiato di detto contributo non possono essere alienati prima di due anni. Pertanto, gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

Infine, per soddisfare le esigenze di ricostruzione e riparazione degli immobili, nonché per la concessione di indennizzi a favore delle imprese di cui all'art. 3, viene autorizzata, ai sensi del sesto comma, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, la spesa di euro:

ANNO	EURO
2010	88,5 milioni
2011	177 milioni
2012	265,5 milioni
2013 e 2014	295 milioni
2015	240,3 milioni
2016	185,6 milioni
2017	130,9 milioni
2018 al 2029	112,7 milioni
2030	78,9 milioni
2031	45,1 milioni
2032	11,3 milioni